Una circolare del mininterno attribuisce all'organo accertatore la valutazione delle richieste

Patente a punti, in fila alla polizia

Parte la restituzione. Una giustificazione per evitare la multa

ItaliaOggi pubblica il testo della circolare del ministero dell'interno n. 300/A/1/44661/109/16/1 del 13 ottobre 2005 avente a oggetto «Decreto legge 21/9/2005, n. 184, recante «Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti».

■ 1. PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21/9/2005 è stato pubblicato il decreto legge 21/9/2005 n. 184, recante «Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti» (All. 1).

Le nuove disposizioni contenute nel provvedimento, che sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, costituiscono diretta attuazione dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale con sentenza del 24 gennaio 2005, n. 27. Come è noto, tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, Cds nella parte in cui disponeva che, nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione, la segnalazione ai fini della decurtazione dei punti dalla patente dovesse essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non avesse comunicato all'organo di polizia procedente i dati personali e della patente del conducente.

Il provvedimento d'urgenza, per colmare le lacune apertesi a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, ha previsto che il comportamento omissivo del proprietario del veicolo sia oggetto di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.

Nella stessa ottica il provvedimento ha previsto una sanatoria con la quale si potrà procedere alla riattribuzione dei punti della patente del proprietario del veicolo decurtati per mancata identificazione del conducente.

Quanto sopra premesso, si forniscono le seguenti direttive operative per uniformare la gestione delle fasi procedurali per l'accertamento degli illeciti definiti dalla nuova norma che sono ascritte alla responsabilità degli organi di polizia stradale.

2. RESTITUZIONE DEI PUNTI AI PROPRIETARI

La riattribuzione dei punti decurtati ai proprietari dei veicoli che avevano omesso di comunicare le generalità della persona che si trovava alla guida al momento della commissione dell'illecito avviene a istanza degli interessati, secondo le modalità che saranno stabilite mediante apposito decreto interministeriale adottato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell'interno.

In attesa dell'emanazione del

Pagina a cura di Stefano Manzelli

Domanda alla polizia per ottenere la restitu-zione dei punti persi dalla patente. Ma attenzione: per le multe con penalità elevate dopo il 22 settembre spetterà proprio alla polizia la valutazione del giustificato motivo che esonera il proprietario del veicolo anche dalla possibile sanzione pecuniaria. Sono queste le principali indicazioni fornite dal ministero dell'interno agli organi di vigilanza stradale con la circolare 13 ottobre 2005. Nelle more della complessa procedura di conversione in legge del dl salvapunti, l'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale fornisce importanti chiarimenti. Dopo un preambolo utile a ricostruire le motivazioni della sanatoria (si veda anche ItaliaOggi del 23/09/07), la nota chiarisce che lo storno dei punti erroneamente decurtati ai proprietari dei veicoli che hanno omesso di identificare l'effettivo trasgressore potrà avvenire solo dopo l'emanazione dell'annunciato decreto. Nel frattempo però gli interessati potranno presentare istanza agli organi accertatori che saranno comunque tenuti a ricevere le domande. Molto interessanti i chiarimenti sulle sanzioni previste in caso di mancata indicazione delle generalità dell'effettivo trasgressore nell'ipotesi di multa con penalizzazione. Dall'entrata in vigore del dl 184/2005, spiega il mininterno, questo obbligo non grava più solo sul proprie-

citato provvedimento attuativo, codesti uffici si limiteranno a ricevere le istanze dei titolari di patente interessati senza, tuttavia, procedere allo storno dei punti già decurtati.

3. SANZIONI PER CHI OMETTE DI FORNIRE LE GENERALITÀ DEL CONDUCENTE

Per rendere coerente il termine entro il quale devono essere comunicate le generalità della persona che si trovava alla guida con la procedura relativa alla contestazione e notificazione dei verbali e non costringere chi intende fare ricorso a comunicare in anticipo i dati del conducente, il decreto legge 184/2005 ha previsto che il termine di 30 giorni del comma 2 dell'art. 126-bis Cds sia elevato a 60 giorni decorrenti dal momento in cui è avvenuta effettivamente la notificazione del verbale al proprietario.

3.1 Destinatari dell'invito a fornire le generalità del conducente

L'obbligo di fornire i dati relativi alla persona che si trovava alla guida al momento della violazione (generalità personali e dati della patente) non grava solo sul proprietario del veicolo ma, nei casi indicati dall'art. 196 Cds (contratto di locazione o leasing, vendita con patto di riservato dominio, usufrutto ecc) ricade sull'obbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria. In tali casi infatti, come già indicato nella circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004 il proprietario del veicolo, non avendo il possesso del bene, non è oggettivamente in grado di sapere chi lo conduceva. Quando ricorrono queste circostanze, perciò, il verbale di contestazione non deve essere notificato al proprietario del veicolo ma all'obbligato in solido che risponde in vece di quello e che ha l'obbligo di fornire le generalità della persona che lo conduceva al momento in cui è stato accertato l'illecito che comporta le decurtazione di punti, rispondendo, in caso di omissione delle informazioni richieste, della violazione di cui all'art. 126-bis, comma 2, Cds.

3.2 Nuova sanzione per chi omette di fornire le generalità del conducente

Il comma 1, lettera a) dell'art. 1 del decreto legge 184/2005 ha introdotto una specifica sanzione per il proprietario del veicolo ovvero per l'obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 Cds, che, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale, non comunica le generalità e i dati della patente della persona che si trovava alla guida del veicolo. La norma, eguendo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2005, da un lato ha escluso che l'obbligato in solido che non comunichi le generalità della persona che era alla guida possa subire la decurtazione di punti invece del trasgressore, dall'altro ha ribadito che il soggetto, persona fisica o giuridica, che omette di fornirli senza addurre un giustificato e documentato motivo, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

La nuova fattispecie trova applicazione per tutti i comportamenti omissivi dei proprietari o degli obbligati in solido commessi dopo l'entrata in vigore del decreto legge 184/2005 anche se l'invito a fornire i dati richiesti era stato formulato ai sensi dell'art. 180, comma 8. Cds con un verbale no-

Così le istruzioni

La sanatoria dei punti patente introdotta dal dl 184/2005 potrà avvenire solo dopo l'emanazione dell'atteso decreto interministeriale. Gli interessati possono già presentare istanza di riattribuzione dei punti indebitamente sottratti direttamente agli organi di polizia che si limiteranno a ricevere le richieste senza peraltro procedere ancora allo storno

L'intimazione a fornire i dati dell'effettivo trasgressore non deve essere notificata al proprietario del veicolo in caso di leasing, locazione, vendita con patto di riservato dominio, usufrutto ecc. Compete infatti all'obbligato in solido documentare l'identità dell'effettivo trasgressore in caso di multe con penalità non immediatamente contestate

Spetterà alla polizia valutare il giustificato e documentato motivo che solo esonera il proprietario del veicolo o l'obbligato in solido dall'ulteriore sanzione pecuniaria di € 250,00 prevista dall'art. 126-bis del codice stradale per l'ipotesi di multe con penalità non immediatamente contestate senza compiuta identificazione dell'effettivo conducente

tario del veicolo ma in taluni casi esso è trasferito sull'obbligato in solido. È l'ipotesi ricorrente di veicoli in locazione, in leasing o in usufrutto. In questa eventualità il verbale contenente anche l'intimazione a fornire le generalità del conducente, specifica la circolare, dovrà essere notificato esclusivamente all'obbligato in solido. La mancata indicazione delle generalità dell'effettivo trasgressore senza adeguata e documentata giustificazione, prosegue il ministero, comporterà una sanzione pecuniaria di € 250,00. Questa nuova fattispecie sanzionatoria

sarà applicabile a tutti i comportamenti omissivi commessi dopo l'entrata in vigore del decreto legge salvapunti. In pratica, an-che se l'invito è stato redatto nella vigenza della vecchia regola che prevedeva 30 giorni di tempo e una previsione sanzionatoria più elevata, potrà essere applicata la nuova sanzione più favorevole solo dopo che siano trascorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica del verbale. E sempre

che l'intimato non presenti alla polizia giustificati e documentati motivi. Il ministero rimette infatti alla discrezionalità dei singoli comandi il prudente apprezzamento delle giustificazioni avanzate dall'interessato. Un ultima annotazione riguarda, infine, il caso dell'intimazione a fornire informazioni per infrazioni comportanti decurtazione di punteggio e sospensione della patente. L'omissione dei dati richiesti comporterà, anche in questo caso, l'applicazione di un'unica sanzione pecuniaria di € 250,00. (riproduzione riservata)

tificato o redatto prima dell'entrata in vigore del decreto legge 184/2005.

Si precisa, inoltre, che, essendo stato portato a 60 giorni il termine entro il quale il proprietario o l'obbligato in solido è tenuto a fornire le informazioni richieste, per i verbali già redatti o notificati con l'indicazione del termine più ridotto di 30 giorni, precedentemente previsto dall'art. 126-bis, comma 2, Cds, la nuova sanzione dell'art. 126-bis Cds potrà essere applicata solo dopo che siano trascorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.

Il testo normativo non elenca i casi nei quali il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido possa ritenersi giustificato nel comunicare all'organo di polizia procedente la sua impossibilità di segnalare i dati del trasgressore. La valutazione di tali motivi è, perciò, rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dell'uffico di polizia sulla base della documentazione fornita dall'interessato a sostegno della sua giustificazione (atti, dichiarazioni, certificazioni ecc.).

Con l'occasione, infine, si mette in evidenza che il legislatore, riformulando il comma 2 dell'art. 126-bis Cds, ha utilizzato un'espressione non dissimile da quella prevista dall'art. 180, comma 8, Cds, in materia di richiesta di informazioni o altri elementi da parte dell'ufficio di polizia. La formulazione del testo delle due norme nonché la sostanziale identità del contenuto della richiesta che può essere effettuata dagli organi di polizia stradale, induce a ritenere che, ai sensi dell'art. 9 del-la legge 689/1981, la disposi-zione dell'art. 126-bis, comma 2, Cds sia prevalente, in quanto speciale, rispetto a quella più generale dell'art. 180, comma 8, Cds. Perciò, quando per una stessa violazione è prevista la decurtazione dei punti e la sospensione della patente, la richiesta di fornire le generalità della persona che era alla guida formulata ai sensi dell'art. 126-bis Cds, serve necessaria-mente anche all'identificazione del conducente finalizzata all'applicazione della sospensione della patente di guida.

In tali casi, pertanto, l'omissione delle informazioni richieste dovrà essere punita con l'applicazione la sanzione prevista dall'art. 126-bis Cds. (riproduzione riservata)

CASSAZIONE: CONTA LO SGUARDO DEL VIGILE

Non basta suonare il fischietto. Perché una multa sia valida il vigile deve guardare negli occhi l'automobilista per fargli capire che ha commesso un'infrazione del codice della strada. Lo dice la Corte di cassazione che, in una sentenza (n. 19869/2005) stila il vademecum delle contestazioni. Spiega la Corte che «va considerato idoneo il segnale del fischietto quando esso sia stato accompagnato da un gesto della mano, ovvero quando l'agente abbia comunque richiamato l'attenzione del conducente, fissandolo con lo sguardo sì da fargli intendere che l'ordine è rivolto a lui». Infatti, prosegue la Cassazione, deve considerarsi «inidoneo il segnale fatto alle spalle del conducente il quale percepisca il suono ma non veda l'agente». (riproduzione riservata)